

Decreto del Commissario ad Acta (delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013) n. 00135 del 28 aprile 2016

Presidio sanitario denominato "UDD Capena", con sede operativa in Via Tiberina km 16,200 - 00060 Capena (RM) di proprietà "Diaverum Italia s.r.l." (P. IVA 02243300361), con sede legale presso Centro Congressi Milanofiori, Palazzo WTC - 20090 Assago (MI). Istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e rilascio dell'accreditamento istituzionale. Conclusione del procedimento: rigetto

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

Oggetto: presidio sanitario denominato "UDD Capena", con sede operativa in Via Tiberina km 16,200 - 00060 Capena (RM) di proprietà "Diaverum Italia s.r.l." (P. IVA 02243300361), con sede legale presso Centro Congressi Milanofiori, Palazzo WTC - 20090 Assago (MI). Istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale. Conclusione del procedimento: rigetto.

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI

quanto alla determinazione dell'attribuzione e della competenza a provvedere:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio, Dott. Nicola Zingaretti, è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2014, con la quale l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Subcommissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 530 del 8 ottobre 2015, concernente: "Modifica della deliberazione di Giunta regionale n. 489 del 17 settembre 2015 e del relativo regolamento allegato, nonché dell'allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 721 del 14 dicembre 2015, concernente: "Modifica del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni nonché del relativo allegato B";

VISTI

quanto all'individuazione della normativa primaria statale e regionale, dei regolamenti regionali, degli atti amministrativi generali e delle intese in sede di Conferenza Stato-Regioni *ratione materiae* applicabili:

- Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23.10.92, n. 421";
- D.G.R. n. 66 del 12 febbraio 2007, concernente: "Approvazione del Piano di Rientro per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004";
- D.G.R. n. 149 6 marzo 2007 "Presenza d'atto dell'Accordo Stato-Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della Legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro";
- Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009;
- art. 1, comma 796, lett. s) e lett. t), legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii.;

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- L.R. 3 marzo 2003, n. 4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali", e ss. mm. e ii.;
- Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, recante: "Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'art. 5, comma primo, lett. b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4, (e ss. mm. ii.);
- Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n. 13 "Disposizioni relative alle procedure per la richiesta ed il rilascio dell'accREDITamento istituzionale, in attuazione dell'art. 13, comma 3, della Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4;
- DCA n. U0087 del 18.12.2009 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 – 2012";
- L.R. 10 Agosto 2010, n. 3, recante: "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio", art. 1, commi dal 18 al 26, e ss.mm.ii.;
- DCA n. U0017/2010 "Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale n. U0096/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. n. 4/2003";
- DCA n. U0090 del 10 novembre 2010 (All. 3) Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accREDITamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie), legge regionale 10 agosto 2010, n. 3;

VISTI

altresì, quanto all'individuazione della normativa primaria regionale, dei regolamenti regionali e degli atti amministrativi generali *ratione materiae* applicabili:

- art. 2, commi da 13 a 17, della Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9;
- L.R. 13 agosto 2011, n. 12; art.1, commi 123-125;
- DCA n. U0109 del 31 dicembre 2010 avente ad oggetto: "Atto ricognitivo ex art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e ss.mm.ii.";
- DCA n. U0007 del 3 febbraio 2011, avente ad oggetto: "Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9, art. 2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accREDITamento istituzionale definitivo";
- DCA n. U0008 del 3 febbraio 2011, avente ad oggetto: Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 – Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie";
- DCA n. U0013 del 23 marzo 2011, avente ad oggetto: "Procedimento di accREDITamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti";

DATO ATTO

- che con il DCA n. U0090/2010 è stato avviato il procedimento di accREDITamento definitivo, ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 della Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle domande dei soggetti interessati entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli AccREDITamenti delle Strutture Sanitarie, realizzato da LAIT s.p.a;

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- che Diaverum Italia s.r.l., con sede legale in Assago (MI), presso il Centro Congressi Milanofiori, Palazzo WTC in data 19/12/2010 ha inserito per via telematica nel portale SAASS la documentazione richiesta per la verifica dei requisiti per il rilascio della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e degli ulteriori requisiti di qualificazione ai fini dell'accreditamento, per la struttura sanitaria denominata "UDD Capena", sita nel Comune di Capena (RM), in Via Tiberina km 16,200;
- che l'equipe operativa costituita in seno alla Commissione di verifica della competente ASL RMF, come da verbali del 20/09/2011 e del 23/10/2012, ha proceduto a sopralluogo presso la sede di Via Tiberina km 16,200 - 00060 Capena (RM), del presidio denominato "UDD Capena",

DATO ATTO

che nell'ambito di tale procedimento in data 19/12/2012 prot. n. 81131 il Direttore Generale della ASL RM/F ha rilasciato Attestato di conformità con il quale:

- attesta la conformità del presidio denominato Diaverum Italia s.r.l. -Udd-Capena con sede operativa in via Tiberina Km 16,200-00060 -Capena. Gestito dalla società Diaverum Italia s.r.l. all'esercizio di Unità di dialisi decentrata -UDD- di 10 posti di dialisi+ 2 posti riservati a pazienti Hbs Ag positivi;
- attesta che il Dr. Malaguti Moreno nato a Genova il 27/8/1953 è il Direttore sanitario della struttura;
- dichiara che la struttura è "cogestita" dall'Azienda USL RMF (UOC Nefrologia e Dialisi) e dalla Soc. Diaverum Italia S.r.l.

VERIFICATO

-A) quanto alla direzione sanitaria:

che il dottor Malaguti Moreno è medico dipendente della ASL RM F con incarico di Direttore UOC Dialisi e Nefrologia della Azienda USL RMF;

CONSIDERATO

- che il direttore sanitario, cui viene imputata la responsabilità sanitaria di quella particolare impresa che è l'istituzione sanitaria privata, è elemento essenziale del provvedimento di autorizzazione all'esercizio la cui mancanza, ai sensi dell'art. 193 T.U. sanità pubblica R.D. n. 1265/1936, è anche penalmente sanzionata;
- che, ai sensi del Regolamento di sanità pubblica R.D. 3 febbraio 1901 n. 45 art. 83 1° comma, il Direttore sanitario, inequivocabilmente, fa capo al titolare dell'autorizzazione;
- che un medico pubblico, e nella sua funzione pubblica di Direttore di UOC, quale è il dottor Moreno Malaguti, non può far capo a Diaverum Italia s.r.l.;

RITENUTO

pertanto, sotto questo aspetto, che non è a Diaverum Italia s.r.l. che può risultare intestata l'autorizzazione all'esercizio sanitario Presidio sanitario denominato "UDD Capena", con sede operativa in Via Tiberina km 16,200 - 00060 Capena (RM);

-B) quanto alla "cogestione":

CONSIDERATO

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

-che i locali dove si è svolta l'attività e sui quali viene richiesta l'autorizzazione e conseguente accreditamento sono di proprietà del Comune di Capena e concessi in comodato gratuito alla ASL RMF (deliberazione CC n. 62 del 30/10/1995);

-che gli stessi locali sono stati oggetto in data 1 dicembre 1998 di contratto preliminare di locazione tra ASL RMF e la società New Dialysis s.r.l., su impegno del promissario alla gestione diretta del centro in regime di accreditamento nei locali concessi in affitto ed al mantenimento della separazione fisica dei locali per dialisi. Il preliminare aveva validità fino alla delibera di accreditamento provvisorio da parte dell'Assessorato competente. All'esito della stessa si sarebbe stipulato il contratto di locazione definitivo;

-che con DPGR del Lazio n. 824 del 22 dicembre 2000, pubblicata sul BUR 20/2/2001 la Società Rendial s.r.l., in cui si era trasformata la società New Dialysis, aveva ottenuto "l'autorizzazione all'esercizio presso i suddetti locali, della terapia dialitica e nefrologica", e la direzione tecnico sanitaria del centro era affidata al dottor Firmi Gabriele nato a Roma il 10 aprile 1959, medico nefrologo;

-che però mai è intervenuta, come originariamente previsto nel 1998, delibera di accreditamento provvisorio. Infatti, in data 2 marzo 2001 il rapporto veniva modificato. Con deliberazione D.G. n. 223 la ASL RMF decideva di istituire essa una propria "Unità di Dialisi Decentrata denominata U.D.D., dipendente funzionalmente dal Centro di riferimento individuato dalla Regione Lazio presso l'Ospedale San Paolo di Civitavecchia" come previsto dal Piano regionale in materia di nefrologia e dialisi punto 2.2.4, punto 5.1, 5.2 e All 2 RM/F.

Tale Unità di dialisi pubblica veniva installata in quei locali dati in comodato dal Comune di Capena alla ASL RMF, e relativamente ai quali la ASL RMF si era impegnata con il preliminare di locazione, e sui quali Rendial aveva ottenuto l'autorizzazione sanitaria;

-che la deliberazione DG n. 223/2001 dava atto che "allo stato non è consentito un accreditamento definitivo della struttura" e così prevedeva:

"L'Azienda assume la direzione dell'UDD e assume a proprio carico l'assistenza medica da erogarsi all'interno dell'UDD;

La società Rendial assicura la dotazione del personale paramedico e ausiliario e assume, a proprio carico, il pagamento delle utenze, la fornitura e manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei locali, adibiti ad uso esclusivo dell'UDD";

L'Azienda USL riconosce alla Soc. Rendial un compenso lordo pari all'85% delle tariffe di cui al DM Sanità 22/7/1996 e modifiche";

La deliberazione approvava, altresì, una convenzione che prevedeva:

"ART. 3 Gli effetti economici del contratto preliminare di locazione stipulato in data 1 dicembre 1998 sono sospesi per tutto il tempo di durata della presente convenzione essendo gli oneri in argomento ricompresi nelle quote tariffarie di cui alla presente convenzione. Riprenderà a produrre i suoi effetti economici alla fine della durata della stessa convenzione...";

Art. 4 La società Rendial Spa accetta di impegnarsi a garantire la continuità e la qualità delle prestazioni di dialisi e a rispettare le norme generali e particolari...le quali disciplinano i requisiti e i criteri all'esercizio della pratica dialitica nella Regione Lazio;

Art. 5 L'Azienda USL RMF mette a disposizione della UDD i locali di Capena...il Responsabile Clinici, nella persona del...";

La convenzione aveva durata 6 anni ed era soggetta a risoluzione, tra l'altro, per gravi motivi di interesse pubblico;

VISTO E CONSIDERATO

-che tale schema di rapporto venne ulteriormente modificato. Infatti, in data 31 luglio 2007 con deliberazione n. 885 il Direttore generale della ASL RMF, dava atto che la convenzione con

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Rendial, nel frattempo divenuta Gambro Healthcare Spa, era scaduta nel "mese di marzo 2007", dava atto del permanere e "che la Gambro Healthcare Spa ha provveduto a mantenere l'efficienza del Centro Dialisi sia sotto l'aspetto strutturale che organizzativo nel corso della vigenza della precedente convenzione", decideva di approvare una nuova convenzione con cui:

- "l'ASL RMF e la Gambro Healthcare Italia disciplinano le modalità di gestione dell'UDD di Capena, attribuendo la direzione clinica, sanitaria, di coordinamento e di indirizzo terapeutico al responsabile del Centro di Riferimento e ponendo a disposizione dell'UDD un numero di Dirigenti medici Nefrologi non inferiore a tre."

- che la convenzione allegata, pur premettendo che "Il Centro Dialisi "Rendial Capena" è autorizzato all'esercizio dell'attività dialitica con provvedimento del Presidente della giunta Regionale n. 824 del 22.12.2000" prevedeva:

- all'art. 3, che "La responsabilità clinica, sanitaria, di coordinamento e di indirizzo terapeutico della Unità di Dialisi decentrata è assunta dal Direttore della Struttura complessa di Nefrologia dell'Ospedale S. Paolo di Civitavecchia, quale responsabile del Centro di riferimento", ed un numero di dirigenti medici nefrologi non inferiore a tre;

- che la Gambro avrebbe messo a disposizione il personale infermieristico, ausiliario e di assistenza, nonché, in caso di carichi eccessivi di lavoro, personale medico proprio da "sottoporre alla valutazione del responsabile clinico di UDD;

- all'art. 6 che "La ASL RMF è responsabile per ogni evento lesivo causato a pazienti e o a terzi in occasione dell'attività assistenziale di diagnosi e cura svolta presso l'UDD di Capena...;

DATO ATTO

- che alla luce del rapporto sopra descritto non pare dubbio che la direzione e la responsabilità sanitaria fossero in capo alla Azienda USL RMF;

CONSIDERATA

- l'anomalia di un rapporto in cui:

- l'attività di una UDD pubblica veniva assicurata da medici pubblici in rapporto, esclusivamente di libera professione;

- la direzione sanitaria, oltretutto clinica, era affidata al Medico Dirigente pubblico, relativamente ad un presidio di cui si richiamava, come fosse ancora vigente, l'autorizzazione sanitaria rilasciata al privato nell'anno 2000;

- che un medico dirigente pubblico risultava essere, in regime di libera professione, direttore sanitario di un presidio i cui locali erano pubblici e locati al privato, per l'esercizio di un'attività di cui era titolare la ASL, e su cui insisteva un'autorizzazione sanitaria rilasciata al privato;

- che la tariffazione, seppur con successivo parziale rimborso, fosse in capo al soggetto privato non titolare dell'attività sanitaria;

DATO ATTO

che con memoria in data 30 ottobre-4 novembre 2015 Diaverum sostiene che tale genere di rapporto definito "in cogestione" sarebbe stato introdotto dal Piano Regionale in particolare punti 3.5.4.e 5.1;

CONSIDERATO

che il Piano regionale per la Nefrologia e la Dialisi approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 619 del 3 marzo 619 e pubblicato sul BUR n. 14 del 20/5/1998 non prevedeva rapporti di "cogestione" ma disponeva, secondo la regola di legge, che:

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

“12.3 I titolari o legali rappresentanti di nuovi centri dialisi privati, debitamente autorizzati ai sensi della DGR n. 1650/95, che intendono ottenere l'accreditamento provvisorio sono tenuti a presentare istanza in tal senso presso la competente azienda sanitaria locale. L'azienda esperita l'istruttoria dell'istanza pervenuta e verificata l'esigenza di avvalersi o meno delle prestazioni offerte dalla struttura richiedente per poter far fronte all'accertato fabbisogno formula, con apposita idonea e documentata relazione, il parere circa l'accogliibilità o il diniego della richiesta, trasmettendolo ai competenti uffici regionali.

12.4 La Giunta, valutata la relazione del direttore generale dell'azienda e acquisito il parere tecnico della commissione regionale di vigilanza sull'emodialisi, su proposta dell'assessore alla salvaguardia e cura della salute, delibera in ordine all'istanza di accreditamento.

12.5 L'accreditamento e il suo mantenimento è subordinato oltre che al possesso dei requisiti tecnico-strutturali e di personale anche alla verifica di attività e di risultato”;

DATO ATTO

che la *“fattispecie di servizio espletato in cogestione tra pubblico e privato...permettendo, al tempo stesso, di ricorrere all'acquisizione di risorse private e consentendo al personale medico pubblico di instaurare e mantenere un rapporto di cura più diretto e vicino alle esigenze dei pazienti..”* è stata introdotta dalla lettera a firma del Responsabile del procedimento, Dirigente dell'Area 4A/03 e del Direttore regionale Vicario prot. n. 91944 del 20 luglio 2005;

RITENUTO

che tale impropria introduzione con atto del funzionario, oltreché non trovare riscontro negli atti di Giunta regionale, non risponde a nessuna delle fattispecie previste e consentite dalla legge per i rapporti con i privati erogatori dei servizi sanitari a carico del *ssn.* di cui all'art. 8 *quinquies* Dlgs n. 502/1992, né risulta legittimata dall'ipotesi di cui al successivo art. 9 *bis*;

CONSIDERATO

che l'anomalia del rapporto seguito dalle parti impedisce ora il percorso del procedimento di conferma dell'autorizzazione e accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 della Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 in considerazione:

C) quanto ai locali

DATO ATTO

-che, scaduta la Convenzione 2007, il 30/6/2011, la ASL RMF adottava la deliberazione 5 settembre 2011 n. 973 intitolata *“Integrazione e proroga tecnica alla ditta Diaverum Italia s.r.l. dal 1/7/2011 al 31/12/2011, o per il minor tempo necessario all'espletamento della nuova procedura di gara per soddisfare le esigenze del centro di dialisi “Rendial Capena” con la quale si dava atto:*

che era stato richiesto a Diaverum “la disponibilità a proseguire il servizio di dialisi presso il distretto F/4 per un periodo di mesi sei, fino al 31/12/2011 e comunque per l'eventuale minor tempo necessario per l'avvio di una nuova procedura di gara, applicando uno sconto del 10% sulle tariffe attuali....”;

che la ditta Diaverum ha dato la disponibilità a proseguire il servizio in argomento alle medesime condizioni economiche di cui alla delibera 885/2007, in attesa che si apra un Tavolo tecnico e si deliberava:

“di prorogare alla Ditta Diaverum Italia s.r.l...la gestione dell'unità di Dialisi Decentrata presso l'ambulatorio di dialisi “Rendial Capena” ...alle condizioni economiche vigenti dal 1/7/2011 al

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

31/12/2011, o per il minor tempo necessario alla riorganizzazione dell'assistenza nefrologica nel territorio della Azienda”;

-che, come dichiara la ASL RMF con lettera in data 13/11/2015 “il rapporto con Diaverum è proseguito, oltre il termine di scadenza del 31/12/2011 – e fino al luglio 2015- al fine contingente di assicurare il mantenimento nel contesto territoriale (Distretto f/4) nonché la prosecuzione dell'assistenza fornita ai pazienti in carico, attraverso l'espletamento del relativo “outsourcing” di parte dell'attività, nelle more della compiuta definizione della questione concernente la forma assistenziale più adeguata”;

RITENUTO

pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, Diaverum Italia s.r.l. non ha la disponibilità dei locali del Presidio sanitario denominato “UDD Capena” Via Tiberina km 16,200 - 00060 Capena (RM) per i quali chiede l'autorizzazione, che anche sotto tale aspetto non può, pertanto, essere a tale società intestata;

D) per quanto riguarda l'accREDITAMENTO

CONSIDERATO

che poiché l'attività sanitaria esercitata nel presidio di Capena era quella di UDD della ASL RMF, Diaverum Italia Spa non ha mai potuto richiedere, e non ha mai ottenuto a proprio nome l'accREDITAMENTO provvisorio ai sensi dell'art. 21 L.R. n. 4/2003;

RITENUTO

pertanto, che anche sotto tale profilo l'attestato di conformità 19/12/2012 prot. n. 81131 rilasciato dall'ASL RMF sia errato, e non vi possa essere, in capo a Diaverum Italia Spa la conferma dell'accREDITAMENTO del Presidio sanitario denominato “UDD Capena”, con sede operativa in Via Tiberina km 16,200 - 00060 Capena (RM)

VISTE

- la nota del 30/10/2015, acquisita al prot. reg. con il n. 596273 del 04/11/2015, inviata dal legale rappr.te p.t. della società Diaverum Italia s.r.l. all'Area Autorizzazione e AccredITAMENTO - Completamento adempimenti legge 12/2011, avente ad oggetto: “Memoria scritta ex art. 10 legge 7 agosto 1990 n. 241 – motivi oSTATIVI all'accogliMento dell'istanza per il Centro Dialisi (UDD) di Capena (vs. rif. Nota prot. n. 547607 datata 13 ottobre 2015)”, contenente osservazioni al preavviso di rigetto notificato;

- la nota a firma del Direttore Generale della Asl Rm/F prot. n. 59607 del 13/11/2015, acquisita al prot. reg. con il n. 640305 del 23/11/2015, avente ad oggetto: “Riscontro memoria scritta ex art. 10 legge 7 agosto 1990, n. 241 Diaverum Italia s.r.l. – motivi oSTATIVI all'accogliMento dell'istanza per il Centro dialisi (UDD) di Capena”;

CONSIDERATO

che le osservazioni formulate dalla società Diaverum Italia s.r.l. non contengono elementi dirimenti rispetto alla problematica sopra evidenziata;

RITENUTO

quindi, che non sussistono gli indispensabili presupposti di legge per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale avanzata dalla

Segue decreto n. ____

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

Società "Diaverum Italia s.r.l." (P. IVA 02243300361), con sede legale presso Centro Congressi Milanofiori, Palazzo WTC - 20090 Assago (MI), per il presidio sanitario denominato "UDD Capena", con sede operativa in Via Tiberina km 16,200 - 00060 Capena (RM) per inammissibilità della stessa, in quanto proposta da soggetto non legittimato *ex lege*;

RITENUTO

infine, di dichiarare concluso il procedimento amministrativo avviato con la suddetta istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di rilascio dell'accreditamento istituzionale avanzata dalla Società "Diaverum Italia s.r.l." per il presidio sanitario denominato "UDD Capena";

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di:

- **dichiarare** concluso il procedimento amministrativo avviato con la suddetta istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di rilascio dell'accreditamento istituzionale avanzata dalla Società "Diaverum Italia s.r.l." per il presidio sanitario denominato "UDD Capena";
- **rigettare** l'istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di rilascio dell'accreditamento istituzionale avanzata dalla Società "Diaverum Italia s.r.l." (P. IVA 02243300361), con sede legale presso Centro Congressi Milanofiori, Palazzo WTC - 20090 Assago (MI), per il presidio sanitario denominato "UDD Capena", con sede operativa in Via Tiberina km 16,200 - 00060 Capena (RM), per inammissibilità della stessa, in quanto proposta da soggetto non legittimato *ex lege*;
- **notificare** la presente Determinazione, a mezzo PEC, al legale rappresentante p.t. della società Diaverum Italia s.r.l., con sede presso il Centro Congressi Milanofiori, Palazzo WTC, Strada Uno, Scala B, Quarto piano - 20090 Assago (MI), all'indirizzo diaverum@pec.it, nonché al Comune di Capena e alla ASL di Roma 4 (già Rm/F);
- **stabilire** che il presente provvedimento sarà disponibile sul sito www.regione.lazio.it nella sezione "Argomenti - Sanità".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

28 APR. 2016

Roma, li

Nicola Zingaretti

